Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

**ALLEGATO N. 33** 

Vers. MAGGIO 2024

# **CICLI TECNOLOGICI**

## Ambito di applicazione

Verniciatura su plastica o vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solvente non superiore a 5 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

#### Fasi lavorative

- A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti);
- **B.** Applicazione dei P.V. liquidi:
  - **B.1** A spruzzo di vario tipo;
  - **B.2** Applicazioni manuali ed assimilabili;
  - **B.3** A spalmatura
- C. Appassimento/essiccazione;
- D. Pulizia delle attrezzature.

## Materie prime e ausiliarie

- 1. Prodotti vernicianti:
- 2. Diluenti per la diluizione dei P.V.;
- 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature.

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1,2,3.

#### Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C,D	COV	100 mg/ Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti	1, 2, 3
B.1	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>	di abbattimento	4

#### Note

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limiti in concentrazione, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, se la quantità percentuale media in peso di COV (c.d. "Bilancio di massa") rispetta le seguenti condizioni

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV
PV fino a 2.000	Non sono indicati limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V.< 4.000	75%
4.000 ≤ P.V.< 6.000	65%
6.000 ≤ P.V.< 10.000	50%

Qualora i P.V. siano superiori a 10000 kg/anno, le percentuali di COV ammesse nei P.V., da calcolarsi come rapporto tra i 5000 kg/anno di COV ammessi (nella sezione A) e il quantitativo totale annuo di P. V. utilizzati (es. P.V. totali = 12000 kg/anno, % massima di COV senza impianto di abbattimento = 5000/12000 = 42 %)

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è inferiore a 2.000 kg/anno, il gestore non è tenuto ad eseguire il calcolo del "Bilancio di massa".

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è uguale o superiore a 2.000 kg/anno, il gestore dovrà eseguire il calcolo del "Bilancio di massa", con cadenza annuale per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 33
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA						
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno	COV nel prodotto in	COV nel prodotto jn			
Prodotti vernicianti	2500	34	850			
Diluente Organico (IV)	250	100	250			
Solvente di lavaggio <sup>(V)</sup>	100	100	100			
TOTALE		1200				
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % <sup>(VI)</sup>				

Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento

- Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV: 2.
- 2.1. classificati con le seguenti codici di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
- 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
- 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa				
Jostanza	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *			
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-			
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.			
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso					

- 3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
- 4. Per quanto riquarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.

In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento

- Ad umido a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale; A secco materassino filtrante di grammatura  $\geq 350 \, \text{g/m}^2$  o sistemi assimilabili

Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.

Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto

Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.

<sup>(</sup>V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.

<sup>(</sup>VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 33
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere:
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti <u>esistenti</u>;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

## Soglia massima

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
- 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

**ALLEGATO N. 33** 

Vers. MAGGIO 2024

#### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

#### Criteri di manutenzione

- 5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché se presenti degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando se del caso le frequenze degli interventi manutentivi.
- 6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

#### Messa in esercizio e a regime

- 7. Il gestore se non già comunicato nella domanda di adesione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
  - Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
    - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
    - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
- 10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
- 11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
  - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

ALLEGATO N. 33

Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

Vers. MAGGIO 2024

- 11.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- 12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

#### Modalità e controllo delle emissioni

- 13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
- 15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

#### Metodologia analitica

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- **18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- **18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- **18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 33
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³;
- Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

## Materie prime e ausiliarie

- 19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360FD, H360FD e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
- 20. Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

## <u>Emissioni odorigene</u>

- 21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
- 22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

# Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	·	-	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)	
	ntitativo d ne < 0,5 t	di COV contenuto nelle materie /anno	Esonerato				
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime ≥ 0,5 e <5 t/anno							
Impianti nuovi X X					X	Χ	
	Impianti esistenti						
Rinnovi - limiti identici					X	X	
		Rinnovi - limiti diversi		X	X	X	
		Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X	

#### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, entro 60 giorni dalla data di messa a regime:
  - i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche
  - i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
  - i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 33
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:

## Ambito di applicazione

Verniciatura su plastica o vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solvente non superiore a 5 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

#### Materie prime e ausiliarie

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata). Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata		ntità in anno	Quantità di solvente in		
	ulilizzala	Attuale	Prevista	Attuale	Prevista	
□1. Prodotti vernicianti*	□SI□NO					
□2. Diluenti per la diluizione dei P.V.*	□SI□NO					
☐ 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	□SI□NO					
Quantità totale annua di solvente* kg						

<sup>\*</sup>Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

## Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.**:indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

#### Impianto di abbattimento:

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
□ A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	□SI □NO	E	□ SI □NO		□ NO □ SI DGR Scheda

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

ALLEGATO N. 33

Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
□ B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	□SI□NO	E	□ SI □NO		□ NO □ SI DGR Scheda
B.2. Applicazione dei P.V. liquidi:     applicazioni manuali ed assimilabili	□SI□NO	E	□ SI □NO		□ NO □ SI DGR Scheda
□ B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	□SI□NO	E	□ SI □NO		☐ NO ☐ SI DGR Scheda
□ C. Appassimento/essiccazione	⊠SI □NO	E	□ SI □NO		☐ NO ☐ SI DGR Scheda
□ D. Pulizia delle attrezzature	⊠SI □NO	E	□ SI □NO		☐ NO ☐ SI DGR Scheda

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore